



NOTAIO

Alessandro Panzera

Via Garibaldi n. 7, 40124 Bologna - Tel. 051-0086239

Via Don Francesco Pasti n. 36, 40050 Argelato - Tel. 051-864235, Fax 051-6648286

Repertorio **3032**

Raccolta **1726**

Atto costitutivo

Fondazione Generazioni

REPUBBLICA ITALIANA

Nell'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di luglio, in Bologna, alla Via Garibaldi n. 7.

30 luglio 2019

Innanzi a me, Dottor **Alessandro Panzera**, notaio in Argelato iscritto nel Ruolo del Collegio notarile del Distretto di Bologna, con l'assistenza delle testimoni, note e idonee, come mi confermano, signore:

- *Costabile Maria Rosaria*, nata a Napoli (NA) l'8 marzo 1972, residente a Napoli (NA), Via Palazziello n. 68/A;
- *De Rosa Manuela*, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 24 ottobre 1994, residente a Scalea (CS), Via Dante Alighieri n. 19;

sono presenti:

in qualità di Fondatore

- l'Associazione denominata "**FEDERAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE (FNP - CISL AREA METROPOLITANA BOLOGNESE)**", con sede a Bologna (BO), Via Milazzo n. 16, Codice Fiscale 80081930374, la quale interviene in persona del Segretario Generale Territoriale:

- *Sergio Palmieri*, nato a Lizzano in Belvedere il 20 febbraio 1949;

domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Associazione a Bologna (BO), Via Milazzo n. 16, avente i poteri di firma in virtù dell'art. 20 del vigente Statuto sociale ed espressamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Direttivo in data 3 ottobre 2018;

essendo intervenuti altresì

- **FRANCESCONI Danilo**, nato a Mordano (BO) il 3 dicembre 1955, residente ad Imola (BO), Via Ravenna n. 40, Codice Fiscale FRN DNL 55T03 F718J, il quale dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente al fine di accettare la nomina a membro dell'Organo amministrativo;
- **CAVALLETTI Loris**, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 5 febbraio 1951, residente a Reggio nell'Emilia (RE), Via Antonio Rosmini n. 59, Codice Fiscale CVL LRS 51B05 H223L, il quale dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente al fine di accettare la nomina a membro dell'Organo amministrativo;
- **COSTANTINI Adalberto**, nato a San Severo (FG) il 10 maggio 1965, domiciliato a Bologna (BO), Via Massimo d'Azeglio n. 19, Codice Fiscale CST DBR 65E10 I158Q, il quale dichiara di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 1190/A, di rivestire la qualifica di Revisore Legale, iscritto presso l'apposito Registro al n. 75523 in forza di Decreto ministeriale emesso in data 26 maggio 1999 (pubblicato nella G.U. n. 45 Serie speciale dell'8 giugno 1999) e di intervenire al presente atto esclusivamente al fine di accettare la nomina alla carica di Sindaco unico.

I costituiti, cittadini italiani, della cui personale identità io notaio sono certo, nonché, per quanto riguarda l'Ente Fondatore, costituente Associazione regolata dal diritto italiano, alla presenza delle testimoni, convergono e partecipano a, nelle rispettive qualità, un atto costitutivo di Fondazione la quale sarà regolata come segue.

Articolo I - Denominazione

Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, la **FEDERAZIONE TERRITORIALE**

DELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE (FNP - CISL AREA METROPOLITANA BOLOGNESE, come sopra rappresentata, costituisce una Fondazione di partecipazione avente la denominazione:

- "**Generazioni - Fondazione per la Longevità attiva e la Solidarietà intergenerazionale - Fondazione di Partecipazione**" o, in forma abbreviata, "**Fondazione Generazioni**".

Articolo II - Sede

La sede della Fondazione è fissata in Comune di **Bologna (BO)**, alla **Via Giovanni Amendola n. 2**.

Articolo III - Scopo e ambito territoriale

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e senza fini di lucro, nel campo della solidarietà intergenerazionale nel territorio, per la promozione dei diritti universali della persona durante tutte le fasi della vita e del ruolo sociale attivo anche nell'età della vecchiaia, il tutto come ulteriormente precisato e meglio specificato nell'art. 2 dello Statuto.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce espressamente il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti, sia pubblici che privati.

La Fondazione nasce con lo scopo di operare, per la realizzazione delle proprie finalità statutarie, nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna.

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento.

Articolo IV - Durata

La durata della Fondazione è potenzialmente illimitata, convenendo che la stessa sia fissata a tempo indeterminato.

Articolo V - Patrimonio

L'Ente Fondatore, come sopra costituito e rappresentato, stabilisce che il **Fondo di dotazione** della Fondazione sia composto da una **somma di denaro** pari all'importo di **Euro 50.000,00** (cinquantamila e zero centesimi), con ciò dotando la costituenda Fondazione di un patrimonio iniziale mediante conferimento della stessa a mezzo di un assegno circolare non trasferibile emesso per il corrispondente importo dalla Banca Intesa Sanpaolo Spa in data 29 luglio 2019, titolo contraddistinto dal n. 3305350911-05, il quale verrà consegnato all'infranominando Organo amministrativo, di cui in prosieguo.

In generale, il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale formato dal denaro sopra conferito, nonché dagli ulteriori elementi patrimoniali che lo andranno ad alimentare, secondo quanto riportato all'art. 3 dello Statuto approvato in calce al presente atto.

Articolo VI - Organi della Fondazione, ordinamento e amministrazione

L'Ente Fondatore, come sopra rappresentato, conviene che costituiscano gli Organi della Fondazione i seguenti:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente della Fondazione;
- 3) l'Organo di Controllo;
- 4) il Comitato scientifico;
- 5) la Consulta dei Partecipanti;

come specificamente disciplinati, quanto a composizione e funzionamento, rispettivamente, agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 dello Statuto riportato in calce al

presente atto, convenendo al contempo che costituiscano Organi necessari e indefettibili, per il funzionamento dell'Ente, quelli di cui ai punti 1), 2) e 3) che precedono.

Articolo VII - Amministrazione e rappresentanza

Il Fondatore conviene che la Fondazione sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto inizialmente da **cinque membri**, qui nominati nelle persone di:

- esso costituito, **Sergio Palmieri**, in qualità di **Presidente**, il quale si domicilia, ai fini della carica assunta nella costituenda Fondazione, in Bologna (BO), Via Giovanni Amendola n. 2;
- il signor **Daniilo Francesconi**, come sopra costituito e generalizzato, in qualità di Consigliere, il quale si domicilia, ai fini della carica assunta nella costituenda Fondazione, in Bologna (BO), Via Giovanni Amendola n. 2;
- il signor **Loris Cavalletti**, come sopra costituito e generalizzato, in qualità di Consigliere, il quale si domicilia, ai fini della carica assunta nella costituenda Fondazione, in Bologna (BO), Via Giovanni Amendola n. 2;

i quali accettano le cariche ad ogni conseguente effetto di legge, dichiarando sotto la loro responsabilità come non sussista nessuna causa di incompatibilità o decadenza, sia essa di carattere giuridico o materiale, che inibisca l'assunzione di tale ruolo, nonché nominandosi, altresì, i signori:

- **Tramonti Domenico**, nato a Brisighella (RA) il 22 novembre 1948, domiciliatosi informalmente, ai fini dell'assunzione della carica, in Bologna (BO), Via Giovanni Amendola n. 2, Codice Fiscale TRM DNC 48S22 B188I, in qualità di Consigliere;
- **Dirienzo Paolo**, nato a Sant'Agata di Puglia (FG) il 4 marzo 1953, domiciliatosi informalmente, ai fini dell'assunzione della carica da assumersi, in Bologna (BO), Via Giovanni Amendola n. 2, Codice Fiscale DRN PLA 53C04 I193N, in qualità di Consigliere;

rinviossi alla prima seduta di Consiglio l'attribuzione della carica di Vice Presidente ed impegnandosi il Fondatore a comunicare ai nominati amministratori non intervenuti al presente atto l'affidamento dell'incarico, nonché a procedere nelle forme di legge alla pubblicità delle avvenute accettazioni da parte degli assenti medesimi.

Il Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo Amministrativo della Fondazione, è investito di **tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione**, nei limiti di legge ed eventualmente dettati dalla competente Autorità di vigilanza, assumendo ogni decisione necessaria per l'amministrazione e il funzionamento dell'Ente.

I primi componenti del Consiglio di Amministrazione vengono qui nominati a rivestire l'incarico in seno al Consiglio ai sensi dell'art. 12 dello Statuto riportato in calce e, in parziale deroga allo stesso, per un periodo ultratriennale che scadrà con l'approvazione del bilancio consuntivo riferito all'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), nei limiti di legge ed eventualmente dettati in futuro dalla competente Autorità di vigilanza.

La **rappresentanza** legale della Fondazione, anche in giudizio, spetta al **Presidente** del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, secondo quanto regolato dall'art. 13 dello Statuto riportato in calce al presente atto.

Versamento del Fondo di dotazione nelle mani dell'Organo amministrativo

Il neo nominato Organo amministrativo, in persona del costituito **Sergio Palmieri**,

assume pertanto in custodia il predetto assegno esibito a liberazione del Fondo di dotazione iniziale, con correlativa delega affinché possa provvedere all'apertura di un conto corrente intestato alla costituenda Fondazione presso un Istituto bancario ed al contestuale deposito dell'intera somma, esonerando al contempo la Banca stessa ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità.

Articolo VIII - Organo di Controllo

Fatta sempre salva l'attività di vigilanza prevista dalla legge da parte della competente Autorità, l'Ente Fondatore, come sopra rappresentato, determina che la Fondazione sia altresì assoggettata al controllo di un **Sindaco unico**, che provveda al riscontro degli atti di gestione, all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili e della fondatezza delle valutazioni patrimoniali, il tutto secondo quanto disciplinato dall'art. 14 dello Statuto riportato in calce al presente atto.

Il Fondatore, come sopra rappresentato, nomina come primo **Sindaco unico** il costituito **Adalberto Costantini**.

In deroga a quanto disciplinato in materia dall'art. 14 dello Statuto riportato in calce al presente atto, in qualità di primo Sindaco unico nominato per la costituenda Fondazione, il costituito *Adalberto Costantini* viene incaricato e designato con scadenza al momento dell'approvazione del bilancio inerente l'esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), rimanendo in carica in ogni caso fino all'insediamento dell'eventuale successore.

Il costituito *Adalberto Costantini* accetta la carica ad ogni conseguente effetto di legge e di Statuto, dichiarando sotto la propria responsabilità come non sussista nessuna causa di incompatibilità o decadenza, sia essa di carattere giuridico o materiale, che inibisca l'assunzione di tale ruolo, e di essere debitamente iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Articolo IX - Esercizi finanziari

Gli esercizi finanziari si chiudono al **31** (trentuno) **dicembre** di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

Il Fondatore, come sopra rappresentato, stabilisce che per ogni esercizio finanziario dovranno essere predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo secondo i termini di cui agli artt. 4 e 12 dello Statuto riportato in calce al presente atto.

Il Fondatore, come sopra rappresentato, stabilisce come sia fatto assoluto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvi eventuali obblighi di legge.

Articolo X - Statuto

Il Fondatore stabilisce infine che la Fondazione sia regolata, oltre che dai patti sopra riportati, dalle ulteriori e più specifiche clausole che risultano dallo Statuto composto di **20** (venti) **articoli**, il quale costituisce parte integrante del presente atto costitutivo e si trascrive qui di seguito.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"GENERAZIONI"

Art. 1 - Costituzione, sede, delegazioni e durata

E' costituita una Fondazione denominata "**GENERAZIONI - FONDAZIONE PER LA LONGEVITA' ATTIVA E LA SOLIDARIETA' INTERGENERAZIONALE**" - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE", in forma abbreviata "FONDAZIONE GENERAZIONI".

La Fondazione ha sede in Comune di **Bologna** (BO), all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo dal Fondatore o successivamente modificato in conformità alla legge.

La Fondazione svolgerà la propria attività nell'ambito del territorio della **Regione Emilia Romagna** e potrà stabilire delle delegazioni in altri Comuni con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Essa ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi della Fondazione

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e senza fini di lucro, nel campo della solidarietà intergenerazionale nel territorio, per la promozione dei diritti universali della persona durante tutte le fasi della vita e del ruolo sociale attivo anche nell'età della vecchiaia.

La Fondazione persegue i seguenti scopi.

La prevenzione delle diverse forme di emarginazione ed esclusione sociale nell'età anziana, la promozione di idonei interventi ispirati al principio della sussidiarietà per i settori e le aree di fragilità sociale, con particolare riferimento all'invecchiamento della popolazione, e in modo particolare opererà nei fatti per contribuire ad alleviare le sofferenze della solitudine, della perdita di autosufficienza e dell'emarginazione con interventi diretti, tempestivi e funzionali, avvalendosi delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale costituite in ambito CISL, ma anche utilizzando altre realtà senza scopo di lucro, valorizzando tendenzialmente quelle composte prevalentemente da volontariato gratuito e impegnate sulla promozione sociale e per l'invecchiamento attivo delle persone.

Tali azioni sono previste in continuità con la storia e le esperienze e la cultura sindacale della CISL e della Federazione Nazionale dei Pensionati FNP-CISL.

In particolare si propone di:

- a)** promuovere attività di indagine, ricerca e approfondimento per il monitoraggio, la conoscenza e lo studio della evoluzione dei fenomeni e dei cambiamenti della struttura demografica e sociale del territorio regionale;
- b)** organizzare seminari e/o convegni per lo studio e la divulgazione della conoscenza delle scienze sociali, dell'invecchiamento e della longevità, nonché della salute e del benessere sociale;
- c)** costituire uno strumento di promozione socio-culturale complementare all'ambito delle funzioni politiche istituzionali, associative e di tutela proprie del sindacato CISL, per diffondere la cultura della solidarietà intergenerazionale, della sussidiarietà e del mutuo aiuto attraverso azioni e progetti di supporto rivolti a persone singole e/o famiglie, in particolare con la finalità di alleviare le criticità derivanti dalla presenza delle diverse forme della non autosufficienza psicofisica;
- d)** promuovere la cultura del volontariato tra la popolazione anziana, anche come fattore di identità ai fini della crescita di un rinnovato ruolo sociale nella terza età attraverso un invecchiamento attivo, solidale e in quanto tale, socialmente riconosciuto;
- e)** contrastare la solitudine, l'oblio e l'emarginazione che attanagliano, in particolare, la popolazione anziana attraverso iniziative di ricerca e studio, nonché azioni formative, informative, di sensibilizzazione e supporto, anche con il coinvolgimento e la collaborazione delle Istituzioni locali;
- f)** promuovere e realizzare iniziative concrete per una vecchiaia dignitosa,

orientate a garantire la permanenza dell'anziano solo all'interno di un contesto assistito e con spirito di socialità, di rispetto e di cura, che ne valorizzino appieno l'autostima e la residua autonomia;

g) contribuire a rinnovare la riflessione culturale in ordine alla impostazione ed alla corretta dinamica dei servizi socio-sanitari, a partire dalla promozione della persona umana quale fine dei sistemi di welfare;

h) stimolare e sostenere progetti e azioni anche a carattere intergenerazionale sugli ambiti della solitudine e del disagio, giovanile e della terza/quarta età, con finalità inclusive, di supporto nella crescita del senso dell'identità, dell'appartenenza e dell'auto organizzazione;

i) promuovere l'attuazione di iniziative specifiche a favore delle famiglie in difficoltà in conseguenza della presenza di soggetti non autosufficienti/disabili.

Per il perseguimento degli scopi sopra descritti la Fondazione potrà, direttamente o in convenzione con società o altri enti non lucrativi, gestire strutture di aggregazione sociale o culturale, case protette per anziani, potrà erogare servizi alle persone anziane quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: accompagnamento e trasporto, pulizia e manutenzione dell'alloggio, organizzazione di condomini solidali e di altre strutture in comune.

Essa potrà inoltre erogare con spirito di mutualità somme ed altre utilità ad integrazione degli strumenti esistenti di *welfare* nei confronti, in via prioritaria, degli associati alla FNP-CISL ed alla CISL, nonché, in subordine, in generale, dei residenti nel territorio regionale.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici e Organizzazioni private, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopraindicate purché secondarie e strumentali rispetto ad esse.

Art. 3 - Patrimonio e Fondo di gestione

Il **Patrimonio** della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, donazioni e/o eredità o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;

b) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

c) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il **Fondo di gestione** della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione;

b) da donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Patrimonio della Fondazione;

c) dai contributi in qualsiasi forma concessi da soggetti terzi in genere;

d) dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

e) da altri beni, rendite, donazioni, contributi e ricavi specificamente destinati al Fondo di gestione.

Le risorse del Fondo di Gestione verranno impiegate per il funzionamento della

Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 4 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e **termina il 31 (trentuno) dicembre** di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il **bilancio economico di previsione** dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) giugno seguente, il **bilancio consuntivo** di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

Art. 5 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- 1) Fondatori Promotori;**
- 2) Fondatori;**
- 3) Partecipanti Istituzionali;**
- 4) Sostenitori.**

Art. 6 - Fondatori Promotori

E' Fondatore Promotore l'Organizzazione che ha sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

Potranno assumere la qualifica di Fondatori Promotori, altresì, Enti collettivi senza scopo di lucro, operanti nell'ambito della Regione Emilia Romagna, che abbiano uno scopo sociale affine a quello della Fondazione e/o a quello del primo Fondatore Promotore, i quali provvedano entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo a formulare domanda scritta di adesione rivolta all'Organo amministrativo ed a versare un apporto in denaro ad incremento del patrimonio non inferiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento e zero centesimi), impegnandosi contestualmente a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

L'Organo Amministrativo, nel pronunciarsi sull'adesione richiesta e sull'assunzione della qualifica, sempre nel rispetto dei termini temporali sopra fissati, potrà esprimere il proprio diniego per tutte le adesioni che intervengano dopo aver totalizzato il numero di tre Fondatori Promotori, comprendendosi nel computo anche il Fondatore intervenuto alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

L'entità minima del predetto apporto, sempre nel rispetto dei termini temporali sopra fissati, potrà variare in aumento ove sia previsto dalla legge tempo per tempo vigente al momento dell'adesione o qualora il Consiglio di Amministrazione assuma una delibera in tal senso, la quale dovrà essere motivata.

In caso di decadenza dalla qualifica di alcuno dei Fondatori Promotori, quelli superstiti procederanno, con deliberazione assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori Promotori.

Art. 7 - Fondatori

I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile, salve le eventuali limitazioni fissate dalla legge tempo per tempo vigente in materia, del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri ed entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a contribuire in denaro o in altre forme al patrimonio della Fondazione, secondo la deliberazione di ammissione ed a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Art. 8 - Partecipanti Istituzionali

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione, salve le eventuali limitazioni fissate dalla legge tempo per tempo vigente in materia, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri ed entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.

I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Art. 9 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione, salve le eventuali limitazioni fissate dalla legge tempo per tempo vigente in materia, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri ed entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Art. 10 - Esclusione, decadenza e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori che entro la scadenza dell'esercizio, ossia al

31 (trentuno) dicembre, non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori possono recedere dalla Fondazione, con preavviso di sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1)** il Consiglio di Amministrazione;
- 2)** il Presidente della Fondazione;
- 3)** l'Organo di Controllo;
- 4)** il Comitato scientifico;
- 5)** la Consulta dei Partecipanti.

Tutte le cariche, ad eccezione di quella inerente la partecipazione all'Organo di Controllo, si intendono a titolo gratuito.

Rimane in facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare, a maggioranza, l'eventuale erogazione di somme di denaro a favore dei membri del Comitato scientifico, anche a titolo di gettoni di presenza.

E' comunque consentito il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nell'espletamento di funzioni legate alla carica.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un **minimo** di **5** (cinque) componenti fino ad un massimo di **7** (sette), secondo quanto segue.

I Fondatori Promotori hanno diritto di nominare cinque consiglieri in sede costitutiva e successivamente, con deliberazione assunta a maggioranza.

I Consiglieri restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Nel caso di adesione di Fondatori, di cui al precedente art. 7, gli stessi hanno diritto di nominare ulteriori due Consiglieri, che rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri.

Nel caso in cui decadano tutti i Fondatori di cui all'art. 7, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere costituito solamente dai cinque componenti di nomina dei Fondatori Promotori.

Alla scadenza del mandato potranno essere rinnovati, al massimo per un ulteriore mandato, solamente tre dei cinque Consiglieri nominati dai Fondatori Promotori e uno dei due Consiglieri eventualmente nominati dai Fondatori di cui all'art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione è **convocato** d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, della quale sia data prova della ricezione, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri almeno otto giorni prima della riunione, fatti salvi casi di straordinaria necessità e urgenza.

Sono comunque valide le riunioni anche se non convocate con le modalità sopra indicate se sono presenti tutti i consiglieri e tutti i componenti dell'Organo di controllo.

Le delibere sono assunte a voto palese, salvo che, per determinate decisioni, su

delibera preventiva del Consiglio di Amministrazione, ove consentito dalla legge, l'Organo consenta modalità di votazione diversa.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, a condizione che siano presenti almeno tre dei consiglieri di nomina dei Fondatori Promotori e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

I Consiglieri cessano dalla carica per dimissioni, decadenza e scadenza del mandato; la decadenza dovrà essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Consigliere coinvolto, seguendo le linee guida fissate dal Regolamento organizzativo, ove approvato, ed interviene ogni volta che un consigliere si trovi in una situazione di perdurante ed insanabile conflitto di interessi, anche derivante da incarichi assunti presso altri Enti, o in situazione di grave e continuativa incompatibilità con la Fondazione e le sue attività istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) tra i propri componenti nomina il Presidente, ad eccezione del primo Presidente nominato dai Fondatori Promotori in sede di costituzione ed elegge un Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) nomina l'Organo di Controllo, decidendone al contempo la composizione monocratica o pluripersonale;
- c) approva il Regolamento organizzativo della Fondazione, comprendente le disposizioni sul suo funzionamento e dei propri organismi;
- d) approva annualmente, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo relativo all'anno seguente, ed entro il 30 (trenta) di giugno il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente; questi documenti sono rispettivamente correlati al programma generale di attività e alla verifica delle attività svolte;
- e) delibera tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- f) può delegare, con specifici e motivati provvedimenti, l'adozione di singoli atti al Presidente o ad altri membri dell'Organo, fermo restando che non possono formare oggetto di delega le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e h) del presente articolo;
- g) conferisce attestazioni alle persone benemerite della Fondazione;
- h) delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la conseguente destinazione del patrimonio in base a quanto previsto all'art. 17 del presente Statuto.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione anche l'Organo di Controllo.

Art. 13 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

La carica di Presidente dura fino alla scadenza dell'incarico e lo stesso è rieleggibile e rinnovabile con l'osservanza dei limiti fissati dall'art. 12 per i membri dell'Organo amministrativo.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) attua le deliberazioni di straordinaria amministrazione ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente, se nominato.

Art. 14 - Organo di Controllo

La Fondazione adotta un Organo di Controllo, il quale potrà essere sia in composizione monocratica, sia in composizione collegiale, Organo che vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, nonché su ogni altro aspetto ad esso demandato dalla legge.

Ove nominato in composizione monocratica, il **Sindaco unico** dovrà essere scelto nella persona di un professionista iscritto all'Albo dei Revisori legali, che non ricopra altre cariche nella Fondazione e che sia dotato di adeguati titoli professionali, esperto in materia legale, amministrativa e contabile.

Ove nominato in forma collegiale, il **Collegio Sindacale** sarà formato da tre componenti effettivi e due supplenti.

Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone che non ricoprano altre cariche nella Fondazione e che siano dotate di adeguati titoli professionali, esperti in materia legale, amministrativa e contabile, con il seguente criterio:

- a) il Presidente è nominato su indicazione dei Fondatori Promotori, con decisione presa a maggioranza;
- b) la designazione dei due sindaci effettivi e di un supplente compete ai Fondatori di cui all'art. 7; fino a quando non saranno ammessi Fondatori di cui all'art. 7, saranno anch'essi designati dai Fondatori Promotori.

Per la carica di Presidente del Collegio Sindacale è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o a quello dei Revisori Legali.

I componenti del Collegio restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

L'Organo di Controllo, sia esso il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni trimestre, od il Sindaco unico, redige una relazione al Bilancio preventivo ed una al conto economico che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione unitamente ai predetti Bilanci.

I componenti del Collegio Sindacale od il Sindaco unico sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

All'Organo di Controllo potrà essere affidato, con decisione del Consiglio di Amministrazione, anche il compito di effettuare la Revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge o qualora ciò risulti opportuno in base alla concreta operatività della Fondazione.

Art. 15 - Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico:

- a) è formato da persone di chiara fama con conoscenza delle materie connesse ai temi dell'invecchiamento e del *welfare*, ed è costituito da un massimo di tre esperti che non ricoprano altre cariche nella Fondazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, votata a maggioranza dei componenti, con durata quadriennale della carica;
- b) è l'organo tecnico-consultivo che supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee strategiche della Fondazione e nella valutazione dei progetti di intervento, laddove la sua competenza riguarda l'attuazione delle finalità statutarie, rivolte allo sviluppo di una cultura della solidarietà tra le generazioni e le forme di supporto concreto sul territorio in favore della popolazione anziana, apportando come valore aggiunto anche esperienze di

volontariato e utilità sociale;

- c) per le finalità sopra indicate, collabora all'azione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione per lo sviluppo delle più opportune forme di reciproca conoscenza e di efficace collaborazione tra i diversi soggetti della società civile e delle istituzioni impegnati in ambito di utilità sociale;
- d) elegge al suo interno un Presidente, il quale è invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - La Consulta dei Partecipanti

I Partecipanti Istituzionali, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividono alle finalità della Fondazione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, si riuniranno almeno una volta l'anno per valutare la realizzazione dei progetti finanziati e suggerire nuove iniziative alla Fondazione.

Art. 17 - Modifiche statutarie e scioglimento della Fondazione

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre dei componenti nominati dai Fondatori Promotori e, ove esistente ed in carica, di almeno uno dei componenti nominati dai Fondatori di cui all'art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti, compreso il voto favorevole di tutti i componenti nominati dai Fondatori Promotori, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto, previo parere preventivo della competente Autorità di vigilanza, ad altro Ente avente le stesse finalità e le medesime clausole statutarie della Fondazione in materia di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione e devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Art. 18 - Approvazione del Regolamento organizzativo

Successivamente al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare il Regolamento organizzativo previsto dallo Statuto per il funzionamento della Fondazione.

Art. 19 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 20 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e saranno successivamente integrati.

Adempimenti ex art. 1 del D.P.R. n. 361/2000

L'Ente Fondatore, come sopra rappresentato, assume in capo a sé ed attribuisce al neonominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, come sopra costituito, la facoltà di compiere, in via disgiunta, tutto quanto necessario per ottenere l'iscrizione della Fondazione medesima nel Registro delle persone giuridiche, con potere di proporre le relative istanze, di presentare comunicazioni, di sottoscrivere, depositare e integrare tutta la documentazione ad esse connessa, il tutto secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 ed in ossequio ad ogni normativa o prassi correlata.

Repertorio notarile

Ai fini dell'onorario repertoriale, il Fondatore conferma il valore di **Euro 50.000,00** (cinquantamila e zero centesimi), come tale riferito al Fondo di dotazione e patrimonio iniziale della Fondazione costituita in forza del presente atto.

Spese

Per occorrer possa, il Fondatore indica in circa Euro 3.500,00 (tremilacinquecento e zero centesimi), l'importo globale, approssimativo, delle spese per la costituzione della Fondazione.

Normativa fiscale

Imposta di donazione

In merito al conferimento sopra disposto e convenuto ai fini della formazione del Fondo di dotazione e patrimonio iniziale della Fondazione, il presente atto risulta attratto nella disciplina fiscale concernente l'imposta di donazione, di cui al D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, trattandosi di apporto di denaro effettuato a titolo gratuito dal Fondatore.

In merito alla disciplina fiscale qui applicabile, l'Ente Fondatore invoca l'esenzione totale dall'imposta, il tutto come previsto dall'art. 3, comma 1, del citato D.Lgs. n. 346/1990, in quanto il conferimento viene effettuato a favore di una Fondazione che ha come scopo esclusivo lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione e, in generale, finalità di pubblica utilità in ambito sociale e sociologico. La Parte invoca inoltre, per il presente atto, l'esenzione totale dall'applicazione dell'imposta di Registro, la quale non è dovuta nemmeno nella misura fissa, in conformità a quanto chiarito con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 7 ottobre 2011.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, il quale è stato da me scritto in parte con mezzi elettronici ed in parte a penna, di mio pugno.

Dell'atto, che consta di otto fogli occupati per trenta facciate fin qui, ho dato lettura alla presenza delle testimoni ai costituiti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, indi lo sottoscrivono con le testimoni e me notaio alle ore diciannove e minuti primi venti.

Firmato: Sergio Palmieri, Francesconi Danilo, Loris Cavalletti, Adalberto Costantini, Maria Rosaria Costabile, Manuela De Rosa, Alessandro Panzera Notaio - Impronta del Sigillo.